Comune di Portopalo di Capo Passero

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Tel.: 0931/848003 int. 6022 – E-mail: comunecp.segreteria@pec.it – C.C. Postale 11042967 – Cod.Fisc.: 00196880892

Prot. n. 1648 del 12 FEB. 2021

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 12/02/2021

Oggetto: Modifica Ordinanza Sindacale n. 21 del 28.10.2020 in ordine al Commercio a dettaglio su area pubblica.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 21 del 28.10.2020 con la quale all'art.6 (Commercio e dettaglio su area pubblica) ordinava l'interruzione allo svolgimento della Fiera Mercato Mensile, che si svolge ogni secondo del mese per la via Garibaldi, La Marmora e Dante;

VISTE le disposizioni previste nel DPCM del 14-01-2021 e all'art. 3, co. 1°, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16-01-2021, che recita: Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali), purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lettere ff), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato;

RILEVATO che le predette norme restrittive trovano applicazione anche per le attività commerciali al dettaglio quali fiere e mercati, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, da svolgersi rispettando tutte le misure previste nelle norme sopracitate, quali il divieto di assembramento, il distanziamento e l'uso delle mascherine;

SENTITI gli operatori della fiera mercato mensile che rientrano nei dettami di cui al co. 1, art. 3 della sopradetta Ordinanza Presidenziale, si ritiene necessario far esercitare in via eccezionale l'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sempre nel rispetto di tutte le misure atti al contenimento della diffusione dell'epidemia virale;

RITENUTO di dover prendere in considerazione le necessità avanzate dagli operatori commerciali della fiera mercato mensile che svolgono l'attività di vendita di generi alimentari di prima necessità;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000;

VISTA la Legge 24 Luglio 2008 N.125 dì conversione del D.L 23 Maggio 2008 N.92;

ORDINA

per le motivazioni sopra espresse, quanto segue:

1. Lo svolgimento della Fiera Mercato Mensile che si tiene ogni secondo sabato del mese per le vie Garibaldi, La Marmora e Dante, è consentita in via eccezionale, solo alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e al co. 1, art. 3 della sopradetta Ordinanza Presidenziale.
2. L'attività mercatale dovrà svolgersi nel rispetto del divieto di assembramento, distanziamento interpersonale di almeno un metro, l'uso della mascherina, la frequente igienizzazione delle mani e

l'utilizzo dei guanti.

3. Ogni postazione potrà essere gestita da un massimo di due operatori con le regole sopra descritte.
4. Sarà cura del Comando di Polizia Municipale a far rispettare i percossi obbligatori che all'uopo saranno predisposti.
5. Restano invariate le altre disposizioni previste nell'Ordinanza n. 21 del 28.10.2020.

INFORMA

L'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell'art. 7-bis, commi 1 bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra 25,00 € e 500,00 €.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio e che rimarrà in vigore fino a nuova disposizione Nazionale e Regionale.

Che la Polizia Locale, nonché tutti gli ufficiali ed agenti di P.G. competenti ai sensi delle normative vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, disponendo le previste sanzioni ai trasgressori ed affidando inoltre a loro il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni dì danno e pericolo.

Che la presente Ordinanza sia inoltrata a:

Presidente della Regione Siciliana; Assessore alla Salute della Regione Siciliana; Dipartimento Regionale di Protezione Civile; ASP Siracusa; Prefettura di Siracusa; Questura di Siracusa; Libero Consorzio Comunale di Siracusa; Ordine dei Medici di Siracusa; Responsabili di P.O. Comune di Portopalo di Capo Passero; Commissariato di P.S. - Pachino; Comando Stazione Carabinieri di Portopalo di Capo Passero.

COMUNICA

Che avverso alla presente Ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo amministrativo emanante, è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Siciliana entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del presente

COMUNICA INOLTRE

Che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i. e sul sito web del Comune e/o mediante affissione di appositi avvisi nei luoghi pubblici.

Portopalo di C.P., 12/02/2021

IL SINDACO

Dott. Gaetano Montoneri